


**NOVAGGIO**  
Il nostro Comune  
*Bollettino di informazione a cura del Municipio*  
*No. 7 - Legislatura 2000-2004*

dicembre 2002

**SIAMO PRESENTI ANCHE NOI**



Siamo lieti di informarvi che dal 1 dicembre 2002 il Comune di Novaggio è presente all'indirizzo

**[www.novaggio.ch](http://www.novaggio.ch)**

Il sito è di facile navigazione e si possono reperire informazioni utili al cittadino. Lo stesso è strutturato in modo funzionale e ha tenuto conto nella sua creazione, delle varie necessità che possono presentarsi in situazioni reali. Il Menu principale è così strutturato.

**Comune:** le autorità comunali, commissioni, consorzi, delegati.

**Servizi:** una varietà di informazioni utili e lo sportello virtuale.

**Scuola:** informazioni scolastiche.

**Regolamenti:** informazioni sui regolamenti comunali.

**Albo Comunale:** varie pubblicazioni.

**Società e Gruppi:** la presentazione delle varie società e gruppi.


**Panoramica:** descrizione del comune e ricordi di vita del passato.

**Commerci:** varie attività commerciali, artigianali, ecc..

**Links:** i principali collegamenti con altri siti internet.

Il sito è stato elaborato all'interno della cancelleria comunale ed ha il vantaggio che può essere aggiornato in ogni momento. Se avete nuove idee, informazioni, argomenti di pubblica utilità, consigli, suggerimenti, segnalazioni, ecc... non esitate a contattarci. Sarà nostra premura nel limite del possibile, esaudire i vostri desideri.

Siamo fiduciosi che questo servizio possa portare nuovi benefici a coloro che lo utilizzeranno e auguriamo.... buona navigazione.



### **Nuovo organismo responsabile per la Clinica federale di riabilitazione di Novaggio**

Il Consiglio federale ha deciso di trasferire la gestione della Clinica federale di riabilitazione di Novaggio all'Ente ospedaliero cantonale di Bellinzona per il 1° luglio 2003. Con ciò è garantito il proseguimento dell'attività della clinica.

Nel 1922 l'Assicurazione militare federale aprì a Novaggio una casa di cura per militari affetti da tubercolosi. Nel 1952 il sanatorio divenne un ospedale per malattie internistiche e affezioni articolari e dorsali. Dal 1989 al 1997 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare ha trasformato l'ospedale militare in un'efficiente clinica di 65 posti letto specializzata nella riabilitazione dell'apparato locomotore.

Dell'offerta della clinica possono usufruire non solo i pazienti dell'Assicurazione militare ma gli affiliati di tutte le casse malati o assicuratori infortuni. Dal 1999 il tasso di occupazione dei letti ammonta al 100 per cento. La quota dei pazienti dell'Assicurazione militare è però costantemente diminuita negli ultimi anni sino ad attestarsi nel 2001 attorno al 15 per cento. Nel 2001 il 52 per cento dei pazienti della clinica era rappresentato da persone domiciliate nel Canton Ticino con una copertura assicurativa di base di una cassa malati. Il fatto che in virtù della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) non vengano rimborsate tutte le spese di cura per questa categoria di assicurati ha portato negli ultimi anni a disavanzi

d'esercizio (nel 2001: 2,8 milioni di franchi) nonostante la piena occupazione dei letti. Per questi motivi non si giustificava più una gestione della clinica da parte della Confederazione.

Poiché la clinica adempie un importante mandato sul piano della politica sanitaria, dell'economia pubblica e della politica regionale, si è cercato un nuovo organismo cui affidare l'esercizio della clinica. Nell'Ente ospedaliero cantonale (EOC), istituzione di diritto pubblico del Canton Ticino incaricata della gestione di ospedali pubblici, si è trovato un organismo idoneo che si impegna ad assumere l'esercizio della clinica e ad assicurare che l'istituto accolga anche in futuro pazienti dell'Assicurazione militare. Inoltre, nei prossimi anni l'EOC investirà almeno 25 milioni di franchi in lavori di ristrutturazione e, fino al 2022, altri 10 milioni nella manutenzione e nel rinnovo degli impianti. La Confederazione, da parte sua, parteciperà con 13 milioni di franchi alle spese d'investimento per evitare un eccessivo aumento dei costi d'esercizio e quindi delle tasse ospedaliere.

La Confederazione ha approvato, come già il Consiglio di Stato del Canton Ticino, il trasferimento della gestione della clinica con tutto il personale, gli immobili e l'infrastruttura a partire dal 1° luglio 2003. L'approvazione è stata data con la riserva che l'Assemblea federale e il Gran Consiglio del Canton Ticino stanziino i fondi necessari.

Comunicato del 9 dicembre 2002 da parte del:  
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO  
([www.admin.ch](http://www.admin.ch))



Con l'avvicinarsi dell'inverno il Municipio ha emanato la seguente ordinanza in caso di nevicata e gelo.

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.

2. E' vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.
4. In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve.

Gli agenti di polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente spostati altrove.

5. I conducenti o i detentori sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli.
6. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.  
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
7. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
8. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
9. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.



**AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO 2003**

Il Municipio porge a tutta la popolazione di Novaggio gli auguri di un  
Buon Natale e Felice Anno 2003